

Circolare n° 01/2023

Gentili Clienti

Oggetto: Legge di bilancio 2023 – Legge 29 dicembre 2022 n.197

LEGGE DI BILANCIO 2023

Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.303, supplemento ordinario n.43/L, la legge 197 del 29 dicembre 2022, cd. Legge di Bilancio 2023.

Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo.

La legge si compone di 21 articoli ma solo l'articolo 1 contiene norme di interesse generale che si andrà qui ad evidenziare e commentare:

Art.1 commi 2-9 Credito di imposta energia elettrica e gas:

Vengono previsti, anche per il **primo trimestre 2023**, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta, previsti per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, introdotti nel 2022.

In allegato il nuovo foglio di calcolo aggiornato con le nuove percentuali per i clienti che si fanno i conteggi in autonomia.

Si fa presente che l'Agenzia delle Entrate con una recentissima circolare ha esteso il credito di imposta delle imprese non gasivore anche per il gas ad uso riscaldamento dei locali (uffici, sede, magazzini, ecc....) in precedenza escluso. Inoltre è stata confermata l'esclusione dei predetti crediti dell'energia elettrica e del gas ai professionisti costituiti sia in forma individuale che associata.

Art.1 comma 54 Regime forfettario:

Intervenendo sull'articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a **85.000 euro** rispetto ai precedenti 65.000 euro. Pertanto chi nel 2022 non ha superato l'importo di euro 85.000 di incassi può accedere/continuare con il regime forfettario per il 2023. In caso di inizio attività tale importo va ragguagliato all'effettivo periodo di attività.

Se nel 2023 non viene superata la soglia di euro 100.000 di incassi si rimane comunque in regime forfettario per il 2023 ma dal 2024 si va nel regime normale iva.

NOVITA': viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell'Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l'uscita dal regime e tassazione ordinaria del reddito.

Art.1 commi 55-57 Tassa piatta incrementale

Limitatamente al **2023**, viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva. Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale.

Pertanto in attesa della riforma fiscale invocata da più anni, per il solo anno d'imposta 2023, i contribuenti di cui sopra che avranno incrementato l'utile del 2023 rispetto a quello dei tre anni precedenti, potranno usufruire sul maggior reddito prodotto della flat tax del 15%.

Art.1 comma 63 Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti:

La tanto chiacchierata Flat Tax per i dipendenti non è stata varata e pertanto per compensare ciò, sempre in attesa della sospirata riforma fiscale, si è intervenuti sull'articolo 1, comma 182, L. 205/2018, sempre per il solo 2023, riducendo dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato sempre nel limite dei 3.000 euro.

Art.1 commi 65-69 Ammortamento fabbricati strumentali imprese nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo:

Viene prevista, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i 4 successivi, limitatamente alle imprese operanti in una delle attività di cui ai codici ATECO:

- 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati)

la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle attività di cui sopra, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6% in luogo dell'attuale 3%

Art.1 comma 72 Aliquota Iva prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile

Intervenendo sulla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, viene prevista l'applicazione dell'aliquota del **5%** per la cessione di:

- assorbenti e tamponi;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Art.1 comma 73 Aliquota Iva cessione di pellet:

Viene prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del **10%** per le cessioni di pellet per il **solo 2023** in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%.

Art.1 commi 74-75 Acquisto prima casa da parte di under 36:

Intervenendo sull'articolo 64, D.L. 73/2021, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato **al 2023** (vedere nostra circolare n.04/2021 e circolare n.1/2022 pag.8) per caratteristiche e requisiti.

Art.1 comma 76 Detrazione Irpef Iva sull'acquisto di immobili da imprese costruttrici: novità

Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il **31 dicembre 2023**, la detrazione dall'Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da Oicr immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al **50%** dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in **10 quote** costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

Art.1 comma 80 Proroga esenzione Irpef redditi dominicale e agrario:

Modificando l'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, viene estesa al **2023** l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola.

Art.1 commi 100-105 Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata:

Sono riproposte le procedure di esclusione agevolata di determinati beni dal patrimonio delle società già previste in passato (2018).

Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il **30 settembre 2023**, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.

Ai fini dell'imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. L'imposta sostitutiva deve essere versata:

- in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023; e
- in misura pari al 40% entro il 30 novembre 2023.

Art.1 comma 106 Estromissione beni imprese individuali:

Sono riproposte le procedure di esclusione agevolata di determinati beni dal patrimonio delle imprese individuali già previste in passato (2015).

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, L. 208/2015, relative all'estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali si rende applicabile anche ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023. In sostanza sono le stesse agevolazioni dell'assegnazione agevolata di cui sopra.

Art.1 comma 107-109 Rideterminazione valore terreni e partecipazioni sociali:

Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, (scadute il 15.11.2022) posseduti **al 1° gennaio 2023**, versando un'imposta sostitutiva del **16%** (in luogo del precedente 14%). Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in

un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.

Art.1 commi 126-147 Disciplina fiscale criptovalute:

Il regime delle cripto-attività viene disciplinato per la prima volta in modo specifico; in particolare la tassazione permane nell'alveo dei redditi diversi di cui all'art. 67 Tuir, ma con l'introduzione di specifiche disposizioni.

Viene introdotto la nuova lettera c-sexies) all'articolo 67, Tuir, prevedendo che rappresentano redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. La "cripto-attività" è una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non rileva fiscalmente la permuta tra cripto attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Tali plusvalenze, per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 9-bis, articolo 68, Tuir, sono date dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Eventuali plusvalenze realizzate su cripto-attività fino al 1° gennaio 2023 si considerano comunque realizzate ai sensi dell'articolo 67, Tuir e, ai fini della determinazione della plusvalenza si applica quanto previsto dall'articolo 68, comma 6, Tuir, ai sensi del quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Alle plusvalenze così determinate, sono ammesse in deduzione le minusvalenze relative ad operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate fino al 1° gennaio 2023. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, D.Lgs. 461/1997, **anche le plusvalenze da cripto-attività scontano l'imposta sostitutiva del 26%.**

Regolarizzazione cripto-attività non dichiarate:

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, Tuir, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi (quadro RW) le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi. Se non sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento la sanzione è pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

Se sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento è dovuta un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi.

Art.1 commi 153-252 Tregua fiscale - proponiamo una tabella riepilogativa e di seguito le spiegazioni punto per punto:

N°	Descrizione	Commi
1)	Definizione agevolata a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni	153 - 159
2)	Regolarizzazione delle irregolarità formali	166 - 173
3)	" Ravvedimento speciale " delle violazioni dichiarative fino al periodo 2021	174 - 178

4)	Definizione agevolata degli atti dell'accertamento		179 – 185
5)	Liti pendenti	Definizione agevolata	186 – 205
6)		Conciliazione agevolata	206 – 212
7)		Rinuncia dei giudizi pendenti in Cassazione	213 - 218
8)	Regolarizzazione degli omessi versamento delle rate dovute a seguito degli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, conciliazione, ecc.)		219-221
9)	Rottamazione-quarter delle cartelle di pagamento affidate dal 2000 al 30/06/2022 e e saldo e stralcio dei ruoli affidati dal 2000 al 2015		213 -218 e 231-251

1) È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati **le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio**, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

2) Viene riconosciuta la possibilità di sanare **le irregolarità formali**, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino **al 31 ottobre 2022**, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma **pari a 200 euro** per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

3) In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un **diciottesimo del minimo edittale irrogabile**. La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

4)-5)-6)-7)-8) per la loro particolarità e complessità, se il cliente ha in corso uno dei procedimenti indicati in questi punti della tabella, sentire direttamente lo Studio per chiarimenti.

9) È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari **fino a mille euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi **affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**. Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate.

A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni

del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. **Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.**

È prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme: - dovute a titolo di capitale; - maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Art.1 commi 265-266 Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno:

Intervenendo sull'articolo 1, comma 98, L. 208/2015, viene prorogato **al 31 dicembre 2023** il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno. Per il 2023 gli oneri sono individuati in 1.467 milioni.

Art.1 comma 276 Contabilità semplificata:

Intervenendo sull'articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 **a 500.000 euro** per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 **a 800.000 euro** per le imprese aventi a oggetto altre attività. Tali limiti valgono anche per optare per la liquidazione dell'iva trimestralmente anziché mensilmente.

Art.1 comma 277 Bonus mobili:

Viene modificato l'articolo 16, comma 2, secondo periodo, D.L. 63/2013, elevando il c.d. bonus mobili per l'anno 2023 **a 8.000 euro**. Senza tale modifica il bonus mobili nel 2023 si sarebbe ridotto ad euro 5.000 rispetto l'importo di euro 10.000 previsto per l'anno 2022.

Art.1 comma 281 Esonero contributi a carico del lavoratore:

Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l'esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021. È previsto l'incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, l'esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a:

- 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;

- 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art.1 commi 294-296 e 299 Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza:

Ai datori di lavoro privati che, **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, assumono percettori del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, **l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro,

con esclusione dei premi Inail, **nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 295) ed è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità). L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

Art.1 commi 297-299 Esonero under 36:

Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro che assumono a **tempo indeterminato** e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato** viene riconosciuto l'esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017 (under 30, esonero al 50% fino a 3.000 euro) **nella misura del 100%**, per un periodo massimo **di 36 mesi**, nel limite massimo di importo pari **a 8.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

Art.1 commi 298-299 Esonero donne L. 92/2012:

Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari **a 8.000 euro annui**. L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

Art.1 comma 342 Prestazioni occasionali – Voucher lavoro (non riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale)

Viene riformata la disciplina delle prestazioni occasionali – voucher lavoro (articolo 54-bis, D.L. 50/2017): per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro). Le prestazioni occasionali possono essere utilizzate, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

È abrogata l'autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo.

Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle prestazioni occasionali è vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

Art.1 commi 357-358 Assegno Unico Universale:

Viene modificata la disciplina dell'Assegno Unico Universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nei seguenti termini:

- è confermato l'importo di 175 euro per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età per ISEE fino a 15.000 euro;

- la misura dell'assegno è aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni solo se l'ISEE del nucleo familiare non supera il limite di 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;
- la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico passa da 100 a 150 euro mensili;
- è resa permanente la maggiorazione per ciascun figlio con disabilità di età fino a 21 anni;
- è confermato l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
 1. il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;
 2. sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Si ricorda altresì, che per chi ha già presentato la domanda all'INPS per l'assegno universale nel 2022 e la situazione del 2023 è rimasta invariata, la stessa si rinnova in automatico. Quello che invece bisogna fare entro il 28.02.2023 è la compilazione e l'invio della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per avere confermati gli importi maggiorati in base all'ISEE.

Art.1 comma 365 Bonus rimozione barriere architettoniche:

Viene estesa al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è stabilito che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

Art.1 commi 384-388 Pagamento in contanti e mezzi di pagamento: MODIFICA IMPORTANTE

Modificando l'articolo 49, D.Lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, **a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro.** Senza tale modifica l'importo sarebbe stato di 1.000 euro.

Non è invece passata la norma sull'esonero del POS per pagamenti fino a 60 euro. Rimangono pertanto in vigore la sanzione di 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione per gli esercenti che si rifiutano di accettare dal 01.07.2022 pagamenti tramite carte di debito/credito.

Viene solo stabilito che con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Art.1 comma 423 Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi industria 4.0:

Modificando l'articolo 1, comma 1057, L. 178/2020, viene prorogato **al 30 settembre 2023** (in luogo del precedente termine del 30.06.2023) il regime del credito d'imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Art.1 commi 614-615 Crediti d'imposta in materia sportiva:

Viene prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta c.d. Sport bonus per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti

sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L'istituto si applica, per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Viene modificato l'articolo 9, comma 1, D.L. 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall'articolo 81, D.L. 104/2020, **anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. Per il I trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro.** Tale contributo per il periodo d'imposta 2022 era stato soppresso.

Art.1 comma 815 Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione:

Intervenendo sull'articolo 40, comma 1, D.L. 144/2022, viene prorogata di ulteriori 6 mesi, **fino al 30 giugno 2023**, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.

Art.1 commi 894-895 Proroga c.d. superbonus:

Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 176/2022 (decreto aiuti quater – vedi nostra circolare 10/2022) con conseguente conferma della percentuale del 110% anche per il 2023, non si applicano:

- a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
- b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31 dicembre 2022**, risulti presentata la **CILA**, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
- c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella de 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129, cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
- d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Ulteriori novità:

- Il “decreto milleproroghe” DL N.198/2022 in Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022 ha differito il divieto di utilizzo della fattura elettronica riferita ai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS (tessera sanitaria). Pertanto tale divieto, che opera fin dal 2019, risulta prorogato al 2023 per le fatture emesse verso il soggetto privato persona fisica.
Viene altresì rinviato al 01.01.2024 l'obbligo di inviare, tramite il registratore di cassa RT, tutti i corrispettivi al sistema TS (tessera sanitaria) il quale provvede poi a inoltrarli al Portale “fatture e corrispettivi” gestito dall'Agenzia delle Entrate.

- Con la recente risposta all'interpello n.428/2022 l'Agenzia delle Entrate ha sancito che la marca da bollo da 2 euro, che i contribuenti in regime forfettario sono obbligati ad applicare alle fatture che superano l'importo di euro 77,47, deve essere considerata ricavo e pertanto concorre a formare il nuovo limite di euro 85.000 per accesso al regime. Per effetto di tale interpretazione l'eventuale rivalsa del 4% o del 5% (casse professionali) dovrà essere applicata anche su questi 2 euro e per coloro che emettono facoltativamente o obbligatoriamente la fattura elettronica il codice natura sarà N2.2.

Siamo in attesa della conversione del Decreto aiuti Quater che dovrà avvenire entro il prossimo 16.01.2023 e che molto probabilmente conterrà delle novità in tema di bonus edilizi per i quali però, faremo una circolare ad hoc.

Si ricorda ai clienti di consultare periodicamente il nostro sito www.studiocupoli.it dove potete trovare aggiornamenti giornalieri riferiti alle novità fiscali e del lavoro con relativi scadenziari.

Spinea, li 11.01.2023

Studio Cupoli